



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato dei Lavori Pubblici

o

**OGGETTO:** Convenzione Regione - ANAS. Realizzazione rete viaria POP  
1994 - 1999.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20 aprile 1993, n. 17 si attesta la regolarità e la legittimità della procedura relativa alla stipula con l'ANAS della convenzione per la realizzazione della nuova strada statale 125 da Cagliari a Tortolì e completamento maglia viaria primaria Nord Sardegna.

Si attesta, inoltre, che la convenzione di cui sopra è riferita, per l'importo e contenuto, ad opere pubbliche programmate con apposita destinazione di stanziamento di bilancio ai sensi del Programma Operativo Plurifondo 1994 - 1999.

Cagliari, li 19.7.1996

**Il Coordinatore Generale  
(Dott. Carlo MANNONI)**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Mannoni', written over the printed name.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

(ANAS)

Compartimento di Cagliari

\*\*\*

CONVENZIONE

tra

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e

l'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

per la realizzazione di interventi sulla rete viaria in Sardegna.

**PREMESSO CHE:**

- nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 - che successivamente sarà chiamato "Programma" - della Regione Sardegna, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee in data 25.11.1994, con decisione n. C(94)3128, sono previste, nell'ambito Sottoprogramma 1, Comunicazioni, interventi relativi ad opere di viabilità ANAS per complessivi 344,00 milioni di Ecu, Programma che si unisce e fa parte integrante della presente convenzione;



- per regolare i rapporti concernenti la realizzazione delle opere di cui al Programma si rende necessario procedere alla stipulazione di apposita convenzione;
- sullo schema della presente convenzione hanno espresso parere favorevole l'A.N.A.S. in data 27.05.1996 e che lo schema è stato approvato dalla Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 38/06 del 30 agosto 1995;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno <sup>11</sup>  
del mese di *luglio* l'On.le Federico  
Palomba, Presidente della Giunta della Regione  
Autonoma della Sardegna e il Dirigente il  
Compartimento della Viabilità di Cagliari Dott.  
Ing. Mario Solimeno, in rappresentanza dell'ANAS,  
giusta provvedimento di delega n. 6224 del 2  
luglio 1996 dell'Amministratore dell'ANAS medesima,

**CONVENGONO**

quanto segue:

**Art. 1.**

La Regione e l'ANAS, ciascuna per le parti di propria competenza, come in seguito specificato, intendono attuare gli interventi di viabilità A.N.A.S. previsti nel Programma, in una strategia



di sinergie e di integrazione delle rispettive risorse organizzative e finanziarie.

**Art. 2.**

Per l'attuazione delle opere previste nel Programma, gli stanziamenti a carico dell'ANAS, della Regione e del EU, sono quelli riportati nel Programma.

In particolare l'importo degli interventi previsti nel citato Programma ammonta a L. 344 milioni di ECU, di cui:

- L. 51,600 milioni di ECU a carico della Regione.

- L. 120,390 milioni di ECU a carico dello Stato.

- L. 172,000 milioni di ECU a carico del FESR.

Gli stanziamenti relativi al Programma, a carico della Regione, dello Stato e del FESR risultano iscritti al bilancio della Regione con L.R. 3 maggio 1995 n. 10, essendo la stessa Regione individuata dal citato Programma, quale soggetto responsabile nei confronti dell'Unione Europea.

In particolare gli stanziamenti risultano iscritti al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995 - 1997 nei seguenti importi:



- 1995	lire	187.767.000.000
- 1996	lire	125.840.000.000
- 1997	lire	125.840.000.000

#### Art. 3.

Per l'attuazione completa delle opere previste nel Programma la realizzazione degli interventi sarà inoltre assicurata dall'ANAS con una dotazione finanziaria pari a 143,16 milioni di ECU.

Il capitale a carico dell'ANAS sarà fisso e invariabile a fronte degli interventi previsti nel Programma, quali risulteranno dai progetti esecutivi.

#### Art. 4.

Le parti convenute si danno atto che la Regione ha già assunto sul proprio bilancio gli impegni finanziari per le progettazioni esecutive delle opere previste nel Programma, per un importo globale di L. 28.511.000.000 così ripartito:

- lire 12.500.000.000, nuova S.S. 554 con provvedimento dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
- lire 9.141.000.000, per la S.S. 125 da Terramala a Tortoli, con provvedimento dell'Assessorato del Bilancio, Programmazione, Credito e Assetto del Territorio;



- lire 6.870.000.000, per la S.S. 291 (Sassari-Alghero), con provvedimento dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

**Art. 5.**

La Regione assume pertanto nei confronti dell'ANAS, per quanto attiene agli stanziamenti indicati, la figura di soggetto finanziatore del Programma e quelle di seguito specificate.

L'ANAS, a sua volta, in relazione alla natura delle opere da realizzare, classificate come opere di viabilità statale appartenenti al demanio dello Stato, assume nei confronti della Regione, la figura di soggetto attuatore delle opere previste nel Programma, secondo le modalità di seguito specificate.

**Art. 6.**

Gli importi destinati a far fronte ai costi necessari, di consulenza, di collaudo, etc., - esclusi quelli esplicitamente indicati negli articoli della presente convenzione come a spese dell'ANAS e della Regione -, sono ricompresi nei capitali indicati nel Programma, mediante accantonamento di una aliquota fissa del due per cento.




**Art. 7.**

L'erogazione da parte della Regione, della quota di competenza della Regione e della EU, avverrà attraverso versamenti in favore dell'ANAS, in seguito all'approvazione dei progetti esecutivi delle singole opere, provvedendo al trasferimento all'ANAS delle pertinenti occorrenze finanziarie sulla base di previsioni trimestrali di cassa, in relazione alle necessità di pagamento dei lavori. L'ANAS darà rendiconto degli accreditamenti ricevuti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

**Art. 8.**

In relazione alla durata sessennale del Programma (1994/1999) ed alla allocazione degli stanziamenti nel bilancio regionale negli esercizi finanziari 1995/1999, le parti concordano di provvedere prioritariamente, ed entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione, alla definizione di un Piano delle attività con una indicazione temporale dell'esecuzione dei lavori, frazionati in lotti, tenendo conto dello stato delle progettazioni finanziate dalla Regione e per le quali è attribuita alla competenza esclusiva dell'ANAS l'approvazione.




Il Piano darà anche una previsione di tutte le spese per il funzionamento delle strutture di servizio necessarie per l'attuazione del programma, di consulenza, di collaudo, etc.

L'ANAS si impegna ad approvare i progetti secondo l'ordine prioritario assegnato agli stessi, ai sensi del precedente comma.

#### **Art. 9.**

Le parti concordano sulla necessità di apportare modifiche, integrazioni, variazioni al Piano delle attività, che sarà sottoposto a verifica annualmente, e che sarà convenuto e sottoscritto dalle parti con apposita nota di impegno, in relazione alle effettive, accertate necessità.

La Regione e l'ANAS, annualmente entro il mese di ottobre, formalizzeranno con la nota di impegno l'aggiornamento del Piano delle attività.

#### **Art. 10.**

L'ANAS concorda con la Regione di procedere allo sviluppo della progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di cui all'art. 4 e al relativo studio di Impatto Ambientale, ove prescritto dalle vigenti norme, secondo le modalità di seguito indicate.



**Art. 11.**

Il Compartimento di Cagliari, attenendosi rigorosamente alle istruzioni del Dirigente Generale Tecnico Ispettivo competente - sovrintenderà all'intera fase elaborativa e quindi istruttoria dello studio di Impatto Ambientale e dei progetti, definendo le scelte di dettaglio tecnico, e gestendo, unitamente alla Regione, per le parti di propria competenza, l'acquisizione dei nulla osta necessari anche attraverso la partecipazione alle Conferenze di servizio.

In particolare la Regione si impegna a richiedere ai Comuni nel cui territorio sono in corso progetti per opere ANAS, che le concessioni per opere edilizie, etc. ricadenti nella fascia di 400 m a cavallo dell'asse definito nel progetto di massima, sul quale si è espressa con parere favorevole la Conferenza di servizio, vengano rilasciate solo dopo il nulla osta dell'ANAS.

In particolare per la progettazione delle opere d'arte principali sia all'aperto (viadotti) che in sotterraneo (galleria) il Compartimento, sentito il Dirigente Generale Tecnico Ispettivo competente, provvederà a dare ai progettisti le opportune indicazioni sia in merito alle tipologie



progettuali delle opere sia delle bande di oscillazione all'interno delle quali dovranno essere necessariamente contenuti i relativi costi, alla luce dei risultati delle indagini geognostiche preventivamente da eseguirsi dal Compartimento stesso a propria cura e spese.

Il progetto dovrà essere sviluppato ed elaborato secondo le norme vigenti prima della consegna dell'elaborato definitivo all'ANAS, sia per le norme tecniche generali e particolari, che le norme sul territorio e sull'ambiente; qualora tali norme dovessero subire modifiche nel corso della redazione del progetto il progettista dovrà provvedere all'adeguamento degli atti già elaborati, senza alcun maggiore onere per l'ANAS.

In particolare si ricordano il D.M. del 29.5.1985 per la redazione dei progetti del Ministero LL.PP., le Istruzioni per la redazione dei progetti Stradali del CNR - Edizione 1980, i D.M. del 21.1.1981 e 11.3.1988 per le verifiche geologiche e geotecniche, le norme per il calcolo della redditività delle opere del CNR 1983 (tenuto conto di quanto proposto dal Nucleo Valutazione del CIPE) da elaborare a seguito della preventiva accettazione della proposta di progetto da parte



dell'ANAS.

**Art. 12.**

Per l'attività di cui all'art. 11, l'ANAS utilizzerà in forma completa ed esaustiva, l'operato del Progettista incaricato dalla Regione, senza alcun onere diretto per l'ANAS.

**Art. 13.**

Gli oneri ed i costi connessi per l'allestimento del progetto e delle eventuali elaborazioni richieste in fase approvativa saranno a totale carico della Regione e nessun onere graverà sull'ANAS per detta fase istruttoria, compresi gli oneri di allestimento degli elaborati progettuali in un numero sufficiente di copie (in redazione definitiva in n. di sei) ma con esclusione delle spese per indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche ed eventualmente archeologiche come indicate al successivo art. 20.

**Art. 14.**

Collimando la presente iniziativa progettuale con l'ipotesi dei programmi dell'ANAS, il progetto sarà sottoposto all'esame degli organi competenti dell'ANAS stessa, per ottenerne il parere.

**Art. 15.**

Per la progettazione non ancora formalmente



affidata la scelta del Progettista sarà eseguita dalla Regione in forma autonoma, peraltro con la condizione che esso abbia la collaborazione, per il Progetto, di un professionista di provata esperienza nella materia, come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 4006/21 del 2.8.1992; in particolare ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigenti normative, e del suo recepimento a livello progettuale, sarà necessaria la collaborazione di esperti qualificati nell'analisi del territorio e dell'ambiente sotto il profilo degli inquinamenti e degli impatti nel sistema territoriale, fisico e naturale.

Nel caso che per lo studio e la compilazione del progetto in tutte le sue fasi o parti, il Progettista debba o ritenga di far ricorso a specialisti (strutturisti, geotecnici, geologici, idraulici, etc.) del relativo onere nessun addebito sarà a carico dell'ANAS.

Rimane inteso che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'ANAS per la scelta del Progettista che dovrà essere effettuata dalla Regione secondo le leggi vigenti.

La Regione per ciascuno dei progetti di cui



all'art. 4 della Convenzione inviterà i progettisti a nominare un coordinatore del progetto che sarà il solo referente presso l'ANAS per le attività di revisione, completamento, aggiornamento, etc. dei progetti stessi.

**Art. 16.**

Il Progettista dovrà fornire una polizza fidejussoria od assicurativa a garanzia della validità e correttezza tecnica ed economica del progetto esecutivo redatto.

**Art. 17.**

Qualora, in sede di verifica dei progetti (art. 5 del Regolamento n. 350/1985) od in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, dovessero sorgere contestazioni sui progetti medesimi o loro parti, il Progettista sarà tenuto senza alcun onere aggiuntivo per l'ANAS, a fornire alla stessa chiarimenti, elementi e dati necessari a convalidare le sue previsioni progettuali o ad introdurre quelle varianti od integrazioni che fossero ritenute necessarie, facendo salve eventuali sue responsabilità che potessero sorgere in sede di esecuzione dei lavori.

**Art. 18.**

Il Progettista dovrà accertare la compatibilità



dell'opera con tutte le altre opere o servizi pubblici - anche se correnti in sotterraneo interferenti con i lavori da progettare. Delle spese per l'eliminazione delle interferenze deve essere prodotta una stima che dovrà essere congruente con il livello del progetto da redigere, previ contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati a tali servizi. Debbono inoltre essere accertati i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi e per i lavori da realizzare per effetto di Leggi e Regolamenti, anche di ordine locale, vigenti.

Sarà compito del progettista, promuovere, d'intesa e tramite il Compartimento, le richieste di Pareri, Nulla Osta, autorizzazioni e quant'altro necessario alla approvazione dei progetti; a tale fine il Progettista dovrà essere disponibile per ogni presenza necessaria ad illustrare le scelte progettuali.

#### Art. 19.

Nel caso in cui si rendessero necessarie variazioni, modifiche o rielaborazioni della proposta progettuale per effetto dei pareri suddetti, o di norme sopravvenute fino alla approvazione del progetto, o di richieste (da



avanzare o avanzate) da parte del Dirigente Generale tecnico competente, o per qualunque altra richiesta patrocinata dall'ANAS, il Progettista si impegnerà ad apportare tali modifiche e rielaborazioni senza alcun ulteriore compenso.

**Art. 20.**

Non saranno comprese negli oneri di progettazione, le spese per indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, archeologiche e simili che verranno effettuate a cura e spese dell'ANAS con l'assenso formale del Progettista.

**Art. 21.**

Per il progetto sarà condotto dal Compartimento il controllo sulle attività progettuali ai sensi della normativa vigente indicata all'art. 11 e secondo le istruzioni che dovessero venire dall'ANAS.

**Art. 22.**

Le analisi dei prezzi da adottare nella valutazione del costo delle opere saranno quelle ufficiali dell'ANAS vigenti presso il Compartimento competente, per le categorie di lavori investigate, salvo particolari lavorazioni per le quali il progettista proporrà specifiche analisi.

**Art. 23.**



I progetti saranno sottoposti, per ogni livello di progettazione, all'esame della Conferenza dei servizi e per la eventuale ripartizione in stralci od in lotti dei progetti acquisiti dall'ANAS, non potrà essere posto a carico di quest'ultima nessun ulteriore onere.

**Art. 24.**

Il Compartimento ANAS nominerà entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, per più insieme di lotti il Responsabile unico del procedimento di attuazione dei relativi interventi, previsto dalla legge 216 del 2.6.1995, art. 7, e che avrà la responsabilità tecnica ed economica dell'intero procedimento, dalle verifiche del progetto preliminare all'appalto, alla conclusione delle operazioni di collaudo.

**Art. 25.**

L'ANAS si impegna, a sue spese, quale stazione per l'appalto dei lavori, a tutte le attività di appalto delle opere, assicurando, nel possibile, il decentramento di tali attività.

**Art. 26.**

L'ANAS, a sue spese, curerà tutte le attività di direzione dei lavori e di controllo di qualità delle opere.



**Art. 27.**

Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato da apposite Commissioni, nominate, entro due mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto e composte da più componenti, in parti eguali designati dalla Regione e dall'ANAS.

**Art. 28.**

Le opere stradali e le opere complementari saranno intestate al Demanio dello Stato.

**Art. 29.**

La presente convenzione avrà durata decennale a partire dalla data di sottoscrizione; i termini potranno essere protratti per un ulteriore quinquennio, qualora vi siano le ragioni e una delle parti non intenda recedere.

**Art. 30.**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Progettisti e la Regione non riguarderanno in alcun modo l'ANAS, che rimane completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra i due predetti soggetti.

Tutte le controversie che potranno nascere dalla presente convenzione tra la Regione e l'ANAS saranno demandate ad una commissione arbitrale, composta da tre componenti, nominati uno dall'ANAS,



uno dalla Regione e il terzo, che sarà Presidente scelto, di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il Foro competente sarà comunque quello di Roma.

**Art. 31.**

Il presente atto non sarà impegnativo per le parti se non dopo l'approvazione da parte degli organi e autorità competenti dell'ANAS e della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Dott. Federico Palomba)

IL CAPO COMPARTIMENTO ANAS PER LA SARDEGNA

(Ing. Mario Solimeno)